

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “CENTRO DONNA
SAN DONATO” E RELATIVO SPORTELLLO DECENTRATO – ANNI 2026/2028**

TRA

Il COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, di seguito Comune, con sede in via Cesare Battisti 2 – C.F. 00828590158, nella persona di, domiciliata per la carica presso il Comune di San Donato Milanese, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi (provvedimenti sindacali n.)

E

Il/la, di seguito, con sede in C.F. - P. IVA, nella persona di, domiciliato per la carica di Rappresentante Legale presso la sede del/della

RICHIAMATI

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica «Convenzione di Istanbul» dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e s.s.m.m.i.i., recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11: «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
- l'Intesa del 14 settembre 2022 tra il governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. 131/2003 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- la D.c.r. 25 febbraio 2020, n. XI/999: “Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023”;
- la D.c.r. 23 giugno 2026 - n. XII/1556: “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029 – L.r. n. 11/2012”;
- la D.g.r. D.g.r. 25 maggio 2026 - n. XII/6200 “Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto delle risorse del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne - decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le Pari opportunità 29 dicembre 2025 pubblicati in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2026 e G.U. 39 del 17 febbraio 2026”;
- la D.g.r. 9 ottobre 2023 - n. XII/1073 Istituzione dell'Albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell'intesa Stato-Regioni 14 settembre 2022;
- la legge 24 novembre 2023, n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;
- il Piano di Zona 2025/2027 del Distretto Sociale Sud Est Milano e la Programmazione zonale 2025/2027 del Distretto Sociale Paullese che, recependo le indicazioni regionali, hanno previsto tra i propri obiettivi, il rafforzamento della rete istituzionale contro la violenza alle donne e lo sviluppo di azioni di aiuto e accompagnamento di donne e bambini che vivono in una situazione di violenza;

- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Donato Milanese n. 132 del 29/10/2024 con cui è stato approvato il Protocollo d'Intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne negli Ambiti del Sud Est Milano e del Paultese, con validità triennale, mantenendo per il comune di San Donato Milanese il ruolo di Comune capofila della Rete;
- la Determinazione dirigenziale Area Servizi Sociali ed Educativi del comune di San Donato Milanese n. .. del .././.... con la quale si è dato corso alla procedura per la raccolta di candidature di un ente o raggruppamento di enti per la realizzazione delle attività del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" e relativo sportello decentrato per il triennio 2026/2028 e l'utilizzo degli spazi destinati a tali funzioni;
- la Determinazione dirigenziale Area Servizi Sociali ed Educativi del comune di San Donato Milanese n. ... del .././... con la quale è stato individuato quale operatore concessionario di locali da destinare all'attività del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" e relativo sportello decentrato per il triennio 2026/2028;

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente Convenzione è diretta a:

- rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, promuovendo un'azione di sistema nella lotta alla violenza di genere;
- consolidare la rete territoriale interistituzionale antiviolenza esistente;
- rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati a favore delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati e continuativi, per l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza e l'ospitalità delle donne;
- sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione e azioni di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

2. La presente Convenzione regola l'utilizzo degli spazi del Centro Antiviolenza (sede di San Donato Milanese) e del relativo sportello decentrato (con sede in Pantigliate) destinati alla realizzazione di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza, presa in carico e messa in protezione di donne vittime di violenza di genere, per il periodo compreso dalla data della sottoscrizione al 31/12/2028 e secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A della dgr 1073/2023.

ART. 2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

A) (di seguito ".....")

1. Relativamente all'uso degli spazi del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato", come meglio identificati nell'allegata planimetria (Allegato 2), si impegna a:

- assumere le competenze dirette e gli oneri derivanti dalle verifiche di funzionalità periodiche e dalle attività di piccola manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature (manutenzione idraulica, elettrica, muratura, falegnameria, ecc.) e dalle piccole attività di manutenzione con carattere d'urgenza (es. sostituzione lampadine, piccole riparazioni) con facoltà di intervenire direttamente senza preventiva autorizzazione dell'Ente. Il personale operante nella struttura e il tecnico/società incaricata della manutenzione hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni evento di carattere straordinario e non prevedibile che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria;
- fornire i beni di consumo destinati ai servizi igienici ad uso esclusivo del Centro;

- assumere gli oneri relativi alla pulizia ordinaria e straordinaria, alla gestione dei rifiuti e al riordino dei locali individuati nell'allegata planimetria in percentuale del 100%, compreso materiale occorrente e trattamento economico degli addetti (come da CCNL: contributi previdenziali ed assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali,);
- assicurare, di norma, l'orario di apertura concordato con il Comune per i giorni e il numero di ore settimanali richiesti ai fini di ottemperare ai requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 a ss.mm.ii. e della d.g.r. 1073/2023;

2. non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. Tale inosservanza potrà comportare la risoluzione della presente Convenzione.

3. La disponibilità d'uso dei suddetti locali, nello stato di fatto in cui si trovano, è consentita unicamente in quanto utilizzo funzionale alla realizzazione delle attività del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato". si obbliga al pieno rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Centro Antiviolenza dall'Intesa Stato Regioni del 14 settembre 2022 e ss.mm.ii., dalla dgr 1073/2023 e successivi decreti attuativi e coerentemente con le disposizioni delle dgr regionali e successivi decreti attuativi in materia di Programma antiviolenza regionale.

4. è direttamente responsabile verso il Comune e/o terzi per eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali. Le attività che si svolgono presso il Centro Antiviolenza dovranno essere improntate al rispetto delle persone; non dovranno verificarsi azioni in contrasto con il decoro e con le norme civili e penali vigenti. I locali di via (omissis), oggetto della presente Convenzione, presentano contiguità con altri spazi adibiti a servizi a rilevanza pubblica. Particolare attenzione dovrà essere attribuita alla valutazione tra la compatibilità delle diverse attività programmate e realizzate.

5. è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare durante l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo, estese a tutti i danni che, in relazione all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, o per cause ad esse connesse derivassero a beni di proprietà e in qualità di committente all'Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone. Copia delle polizze deve essere consegnata agli uffici. Le persone che prestano attività di volontariato presso il Centro, devono essere "assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" come stabilito dall'art.18 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017). è direttamente responsabile verso il Comune e/o terzi per eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.

6. Le attività che si svolgono presso il Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" dovranno essere improntate al rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche in materia di obblighi connessi a sicurezza, salute e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, nel rispetto delle norme sancite dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

B) COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (di seguito "Comune")

1. Il Comune, inoltre, si impegna a:

- sostenere le spese di gestione relative alle utenze non telefoniche ad esso intestate (consumi idrici, utenze energetiche e di riscaldamento);
- mantenere la competenza per il Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" in ordine alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli spazi di proprietà oggetto della presente Convenzione (interventi strutturali, rimodernamenti, ristrutturazioni, ecc.);
- garantire il rispetto dei requisiti strutturali di agibilità previsti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Centro Antiviolenza dall'Intesa Stato Regioni del 14 settembre

2022 e ss.mm.ii., dalla dgr 1073/2023 e successivi decreti attuativi e coerentemente con le disposizioni delle ddgr regionali e successivi decreti attuativi in materia di Programma antiviolenza regionale. Nello specifico si dà atto che per il rispetto dei requisiti strutturali si è provveduto a richiedere apposito aggiornamento delle certificazioni necessarie alla competente area Gestione Territorio, Urbanistica e Opere pubbliche. Per ogni ulteriore necessità di verifica, aggiornamento e realizzazione di interventi ritenuti necessari si provvederà a richiedere l'intervento della competente area;

- riconoscere a l'esenzione dalla Tassa Rifiuti in quanto non "possiede o detiene locali", limitandosi ad operare all'interno del plesso di proprietà dell'Ente per erogare servizi gratuiti per conto dell'istituzione comunale.

C) LE PARTI

1. Le Parti, in riferimento agli interventi di cui sopra, danno atto che intendono avvalersi del metodo della co-progettazione e in coerenza con le indicazioni delle dgr regionali e i relativi decreti attuativi del Programma Antiviolenza regionale 2026/2028.
2. Relativamente all'uso degli spazi dello sportello decentrato del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" le Parti rimandano ad apposito atto stipulato con il proprietario degli spazi dedicati.
3. Il Comune di San Donato Milanese si riserva la facoltà, per sopravvenute ed motivate esigenze di pubblico interesse, di riorganizzazione degli spazi o per ragioni di manutenzione straordinaria, di disporre il trasferimento dell'attività del Concessionario in altri locali, di caratteristiche analoghe e idonei all'uso previsto, situati nel territorio della Rete Antiviolenza "Fuori dal silenzio". Tale variazione sarà comunicata con un preavviso non inferiore a 60 giorni solari. Il Concessionario è tenuto ad accettare la nuova sede senza nulla a pretendere a titolo di indennizzo o risarcimento, fermo restando che i costi vivi del trasloco saranno a carico del proprietario del bene trasportato. In caso di rifiuto al trasferimento entro i termini assegnati, il rapporto di concessione si intenderà risolto di diritto, con obbligo di rilascio immediato dei locali originari.

ART. 3 - REFERENTI

1. Il Comune di San Donato Milanese individua come referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Convezione la Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi, dott.ssa contattabile al numero 02.52772... e all'email[@comune.sandonatomilanese.mi.it](mailto:.....@comune.sandonatomilanese.mi.it).
 2. individua come referente per la gestione dei rapporti in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convezione il/la dott./dott.ssa , contattabile al numero..... e all'email
- La Parti si impegnano a comunicare eventuali successive variazioni.

ART. 4 - ELEZIONE DOMICILIO

1. A tutti gli effetti della presente Convezione, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 dichiara il proprio domicilio digitale all'indirizzo pec: Qualsiasi comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato da

ART. 5 - BACINO DI UTENZA

1. I servizi e le attività precipui del Centro Antiviolenza "Centro Donna San Donato" saranno rivolti indistintamente a tutte le donne che ne faranno richiesta attraverso le modalità indicate nella Carta

dei Servizi del Centro coerentemente con le indicazioni definite nell'intesa Stato-Regioni 14 settembre 2022 e ss.mm.ii. e nelle linee tecnico operative regionali.

ART. 6 - DURATA

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2028. In continuità e coerenza con la programmazione regionale, il concessionario, su richiesta del Comune, dovrà proseguire la gestione degli spazi alle stesse condizioni dell'accordo in scadenza, anche oltre la scadenza della convenzione, per il tempo necessario ad esperire la successiva procedura per l'affidamento degli spazi per massimo 6 mesi, o comunque per l'eventuale periodo di proroga del Programma Antiviolenza regionale 2026/2028 successivamente alla data del 31/12/2028.
2. Il provvedimento di assegnazione può essere revocato qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. dichiara di essere informata circa le modalità di trattamento dei dati personali come da apposita informativa ai sensi art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/16).

ART. 8 – CESSIONE – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE – FORO COMPETENTE

1. La presente Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.
2. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno n. 30 giorni, per provata inadempienza degli impegni assunti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.
3. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Milano. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

ART. 9 – COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute alla reciproca informazione, con tempestività, di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto o che possa influire sulla validità della presente Convenzione.
2. Le Parti verificano l'esatto andamento delle attività, assicurando che le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni delle utenti delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy.

ART. 10 – SPESE

1. La presente Convenzione sarà assoggettata a registrazione in caso d'uso, e non è assoggettata all'imposto di bollo ai sensi dell'art. 10 c. 8 del D.Lgs 460/97.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile, di leggi o regolamenti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di San Donato Milanese
La Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi
Dott.ssa
(documento firmato digitalmente)

Per
Il Rappresentante Legale
.....i
(documento firmato digitalmente)